Leggi e contratti

filo diretto con i lavoratori

La tutela penale della sicurezza del lavoro

Nel 1972 vi furono in Italia circa 1.700.000 infortuni sul lavoro, di cui 4.600 circa mortali: questo drammatico dato sugli «omicidi bianchi» pone il nostro Paese fra le nazioni più arretrate per quanto riguarda la tutela della sicurezza del lavoro, attuata attraverso una legislazione adeguata ed una sua pronta applicazione. Nonostante la precisa previsione costituzionale dell'art. 32, che tutela la salute come «diritto dell'individuo ed interesse della collettività» e dell'art. 35 che ingiunge allo Stato di proteggere il lavoro «in tutte le sue forme ed applicazioni», la legislazione esistente è ben lungi dall'essere adeguata ed applicata, come richiederebbe appunto la drammatica della situazione. Diamo una rapida scorsa al complesso delle norme che determinano sia le misure minime di sicurezza delle macchine e degli impianti sia la punibilità del datore di lavoro e dei preposti, in ipotesi di omissione delle stesse.

Per quanto riguarda le misure di sicurezza, la legge più importante è certamente il DPR 27-4-55 n. 547, che disciplina la materia antinfortunistica e deve essere applicata per tutte le attività cui siano preposti lavoratori subordinati.

Queste le sue previsioni più significative: agli artt. 8 e segg. dettano disposizioni generali per i posti di lavoro e di passaggio (requisiti dei solai, delle scale, dei ponti, dei parapetti) e norme contro gli incendi e le scariche elettriche; poi gli artt. 41-83 norme relative ad operazioni di montaggio, ingrassaggio, ecc. dei macchinari in generale, e gli artt. 84-167 disposizioni particolari per singole macchine (mole, impastatrici, macchine utensili per metalli e legno, presse, frantoi, laminatoi, compressori, macchine per tessitura e filatura, macchine tipografiche); poi gli artt. 168-350 norme che impongono misure di sicurezza per i mezzi di sollevamento e di trasporto, e per gli apparecchi e gli impianti a pressione, per le vasche, per i forni e le stufe, per gli apparecchi e le macchine elettriche; ed gli articoli 351-373 disposizioni di carattere generale per le materie e i prodotti pericolosi, nocivi e esplodenti. Infine gli ultimi articoli attengono alle operazioni per riparare gli impianti e le attrezzature.

Un altro DPR del 7-1-56 n. 164 tutela specificamente le attività relative alla costruzione, manutenzione e demolizione di opere fisse in muratura, legno od altri materiali; comprese le opere stradali, ferroviarie, idrauliche e marittime, con previsioni specifiche per la viabilità dei cantieri, la protezione dei posti di lavoro, gli scavi, i ponteggi e le impalcature, il trasporto dei materiali, ecc.

Altre particolari attività di lavoro in manutenzione telefonica, lavoro in sotterraneo, lavoro in cassoni ad aria compressa, lavoro nel cinema hanno trovato autonoma tutela in speciali decreti (n. 323 del 56, n. 320 del 56, n. 321 del 56), per cui si è valsi anche la specie tra delle prescrizioni rigorose particolari normative.

Non è possibile elencare questo complesso di norme [illegible] Codice Penale [illegible] a rappresentare [illegible] dei lavoratori [illegible] a [illegible] organizzazioni sindacali [illegible] e delle [illegible] e dei promotori. [illegible] Codice Penale [illegible] le previsioni [illegible] non [illegible] le previsioni [illegible] a Stella di [illegible].

Non vi è [illegible] che si dichiara che le sanzioni previste dai DPR [illegible] disposizioni, non sono [illegible] rigorosamente [illegible] ed [illegible] [illegible] [illegible]